

**DECRETO LEGGE N. 172/2021**  
**MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIONE DA COVID-19 E**  
**PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI**

Con decreto legge n. 172/2021 sono state introdotte le seguenti misure urgenti per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, **in vigore dal 27/11/2021, salvo diversa decorrenza specificatamente indicata.**

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte:

**DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

A decorrere **dal 15 dicembre 2021** viene ridotta da 12 a **9 mesi** la durata di **validità** delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate **a seguito di vaccinazione**, termine che decorre **sia dal completamento del ciclo vaccinale primario sia dalla somministrazione della dose di richiamo.**

**ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 ED INTRODUZIONE DEL CD. SUPER GREEN PASS**

**Dal 6 dicembre 2021** estensione in "zona bianca" dell'obbligo di possesso e di esibizione del green pass anche ai seguenti settori:

- **alberghi e strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione** interni riservati ai clienti ivi alloggiati;
- **spogliatoi e docce per l'attività sportiva**, salvo che per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

**Dal 6 dicembre 2021** estensione dell'obbligo di possesso e di esibizione del green pass anche alle seguenti tipologie di trasporto:

- **servizi di trasporto ferroviario interregionale;**
- **servizi di trasporto pubblico locale o regionale.**

**Dal 29 novembre 2021, in "zona gialla" e in "zona arancione", la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del cd. super green pass, ovvero della certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o di guarigione da infezione da Covid-19, nonché ai minori di anni 12 ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della "zona bianca".**

**Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, la disciplina del c.d. super green pass trova applicazione anche in "zona bianca", per lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in "zona gialla" sono previste limitazioni, che sono quindi consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito di vaccinazione o di guarigione da infezione da Covid-19, nonché ai minori di anni 12 ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della "zona bianca".**

Dall'applicazione del cd. super green pass restano **esclusi i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive** riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati **e delle mense e catering continuativo su base contrattuale**, per i quali l'accesso rimane consentito con qualsiasi tipologia di certificazione verde Covid-19.

## **OBBLIGO VACCINALE E DOSE DI RICHIAMO**

A partire **dal 15 dicembre 2021**, l'**adempimento dell'obbligo vaccinale** previsto per la prevenzione dell'infezione da COVID-19 **comprende, in aggiunta al ciclo vaccinale, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose)**, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute.

Al riguardo, è previsto per gli **esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva dalla data del 15/12/2021 della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.**

Per tali categorie la vaccinazione costituisce **requisito essenziale per l'esercizio della professione** e per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative.

Tale vaccinazione può essere omessa o differita esclusivamente in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19.

**Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie**, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, **eseguono la verifica** automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, avvalendosi della Piattaforma nazionale-DGC.

Qualora a seguito di tali controlli non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla terza dose, l'Ordine professionale territorialmente competente inviterà l'interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro massimo 20 giorni dalla ricezione dell'invito.

Decorsi i suddetti termini, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale con rapporto di lavoro dipendente, anche al suo datore di lavoro.

**L'atto di accertamento dell'inadempimento** dell'obbligo vaccinale, adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, **non disciplinare**, e determina **l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie** fino alla comunicazione da parte dell'interessato al suddetto Ordine, ed eventualmente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo **e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

Per il periodo di sospensione **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato.

Per il periodo in cui la suddetta vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori di cui sopra a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

## ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione del COVID-19 è esteso alle seguenti categorie:

- **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- personale del **comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico**, della **polizia locale**, nonché degli organismi di cui agli artt. 4,6 e 7 della Legge n. 124/2007;
- **personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie**, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

La vaccinazione costituisce **requisito essenziale** per lo svolgimento delle attività lavorative dei suddetti soggetti obbligati.

**Il compito di verificare il rispetto del suddetto obbligo spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle sopra menzionate istituzioni e strutture.** Gli stessi, nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o almeno la presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano l'interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in non più di 20 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, **l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.** Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, **e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

I dirigenti scolastici e i responsabili delle suddette istituzioni provvedono alla **sostituzione del personale docente sospeso** mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere la propria attività lavorativa.

Ancona, 30 novembre 2021

Area lavoro prov.le